

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 04/01/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Al ricorrente veniva notificata la cartella di pagamento in oggetto a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi dell'art 36 bis del D.P.R. 600/1973 a seguito del quale l'Amministrazione finanziaria rilevava l'omesso/carente versamento delle imposte in oggetto.

Preliminarmente parte ricorrente rileva la illegittimità della notifica della cartella impugnata, effettuata tramite il servizio postale, in quanto il Concessionario della riscossione non si è avvalso dei messi autorizzati per la notifica dell'atto impugnato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/1973

Nel merito parte ricorrente rileva l'Ufficio non ha tenuto conto del credito di imposta derivante dal conguaglio per l'assistenza fiscale prestata ai dipendenti, nonché di crediti per anticipi sul T.F.R. L'iscrizione a ruolo deriverebbe da un errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione relativamente al quadro ST del modello 770.

Conseguentemente richiede l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione, con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 13/10/2011 si costituiva in giudizio l'Ufficio rilevando che in sede di contraddittorio con la parte e sulla base della documentazione prodotta è stato constatato l'errore commesso dal contribuente in sede di dichiarazione dei sostituti di imposta, ha emesso quindi provvedimento parziale di sgravio della cartella impugnata come da allegato.

Chiede quindi dichiarare estinto il giudizio per quanto oggetto di sgravio e dichiarare dovuti i residui importi di £ 10.987,00 per imposte, £ 3.293,40 per sanzioni ed € 1.172,08 per interessi, con compensazione delle spese di giudizio.

Con atto del 11/10/2011 si costituiva Equitalia Nord S.p.A. rilevando la carenza di legittimazione passiva in relazione alla sussistenza e quantificazione e alle questioni di merito delle pretese e iscrizione a ruolo delle stesse.

Con riferimento alle modalità di notificazione a mezzo poste ex art. 26 del D.P.R. 602/1973 della cartella di pagamento rileva che detto articolo attua un ampliamento delle possibilità di notificazione della cartella sia in relazione ai soggetti abilitati a eseguire la notificazione medesima, sia in ordine alla modalità di notificazione allo scopo di soddisfare l'interesse collettivo a una celere riscossione delle entrate pubbliche.

Chiede quindi, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alla iscrizione a ruolo della pretesa tributaria e, nel merito, respingere il ricorso del contribuente in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.

Con provvedimento presidenziale del 07/09/2011 veniva accolta la richiesta sospensiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In merito alla notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione in proprio e non avvalendosi di soggetti legittimati ad effettuare la notifica a mezzo posta, la Commissione ritiene che la eccezione di parte ricorrente non può essere accolta. Analizzando le modifiche introdotte nel tempo nell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 si rileva che il testo originario in vigore dal 1/1/1974 prevedeva al I comma, terzo capoverso che "La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.". Non vi è dubbio quindi che l'esattore

era legittimato ad effettuare la notifica delle cartelle di pagamento direttamente e a mezzo posta.

Nelle modifiche intervenute successivamente non compare più l'inciso "da parte dell'esattore ", ma tale fatto non può essere inteso, come vorrebbe il ricorrente, con il divieto riferito all'esattore (ora concessionario della riscossione) di effettuare direttamente la notifica a mezzo posta in quanto tale facoltà gli è concessa dalla prima parte del primo comma del citato art. 26 ove si legge che "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge".

Non vi è dubbio che il concessionari della riscossione è legittimato ad avvalersi del proprio personale per effettuare le notifiche a mezzo posta.

Se così non fosse apparirebbe assai strano che il concessionario sia abilitato ad autorizzare altri soggetti ma non sia legittimato ad effettuare le notifiche in proprio.

Questa Commissione ben conosce alcuni diversi orientamenti in ordine alle notificazioni effettuate a mezzo posta direttamente da parte del concessionario della riscossione, ma li ritiene non condivisibili in quanto il primo comma del citato articolo 26, in ogni caso, indica tra i soggetti abilitati alla notifica delle cartelle il concessionario della riscossione.

Il fatto che quell'inciso "da parte dell'esattore" sia stato soppresso sta ad indicare che se prima unico soggetto abilitato ad effettuare le notifiche a mezzo posta era l'esattore, ora, con la eliminazione dell'inciso di cui sopra, la notifica a mezzo posta può essere effettuata tanto dal concessionario della riscossione quanto dagli altri soggetti indicati al primo alinea e cioè da "altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge" nonché dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipali previa convenzione.

Ritenuto che nel caso non vi sia inesistenza della notifica, nel merito la Commissione, preso atto della Comunicazione pervenuta dall'Ufficio impositore, dalla quale si rileva che, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, ha provveduto sgravio parziale dell'atto qui impugnato;

rilevato che parte ricorrente non solleva ulteriori eccezioni o contestazioni relativamente allo sgravio di cui sopra in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992 ritiene doversi dichiarare la cessata la materia del contendere limitatamente agli importi oggetto di sgravio.

Relativamente agli importi residui non sgravati si osserva che il totale degli scomputi effettuati da parte ricorrente ammonta ad € 432.877,00 a fronte di un credito che, allo stato appare essere di € 421.899,00, tale eccezione dell'Ufficio non è contestata da parte ricorrente, pertanto il residuo ruolo appare corretto.

In considerazione della natura della controversia, del fatto che l'iscrizione a ruolo è stata innescata da errori formali commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione, che il ricorso è stato accolto in parte, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Commissione dichiara estinto il giudizio per la parte sgravata dall'Ufficio; respinge nel resto.

Spese compensate.